



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 215 del 25/08/2023

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- ☐ il d.lgs. 165/2001 impone alle amministrazioni locali la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio al proprio personale dipendente;
- ☐ la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di carattere gestionale;
- ☐ in data 16/11/2022 veniva sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto 'Funzioni locali' per il triennio 2019-2021;
- ☐ le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) ai sensi degli artt. 79 e 80 del suddetto CCNL sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- ☐ le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dal suddetto articolo 79 del CCNL 2019-2021 e risultano suddivise in:
 - A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- ☐ la disciplina normativa e le modalità di erogazione del salario accessorio sono definite per i dipendenti del Comune di Luzzara nel C.C.D.I. sottoscritto in data 20/12/2018 valido per il periodo 2018-2020, la cui vigenza, ai sensi dell'art. 5 del medesimo, è rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti;

Ravvisata la propria competenza in qualità di responsabile del servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi', come nominato con decreto del Sindaco, n. 15 del 24/12/2021, ad oggetto: "ATTO DI NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL COMUNE DI LUZZARA FINO DAL 01/01/2022 E FINO ALLA FINE DEL MANDATO DEL SINDACO";

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che,



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Richiamato l'art. 40 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- ☐ il comma 3-bis che prevede che: “(...) La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3 (...)” del medesimo decreto;
- ☐ il comma 3-quinquies, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in materia di limitazione della spesa di personale degli enti locali;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 23/08/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA DEFINIZIONE DELL'INTESA ECONOMICA SUL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO 2023”;

Rammentati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- ☐ l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, che prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- ☐ l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 che prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)";

Visto inoltre l'art. 33, comma 2 del d.l. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni con L. 58 del 28/06/2019 che così recita: "(...) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

Atteso che il decreto ministeriale previsto in attuazione dell'art.33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 sopra richiamato è stato adottato il 17/03/2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020, nelle cui premesse si dispone che: "(...) il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Preso atto che nelle premesse del suddetto decreto si afferma testualmente che: "(...) il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Vista altresì la Circolare del Ministro dell'Interno – FP 0000974-A-08/06/2020 esplicativa del suddetto decreto ministeriale;

Verificato che, come da conteggi agli atti, non ricorrono le condizioni per rideterminare in aumento il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per le finalità di cui al suddetto art. 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n. 34/2019, così come declinate dal parere del Mef reso con nota prot. n. 12454 del 15/01/2021;

Ricordato che:

- a) il fondo dell'anno 2016, costituito con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 22/08/2016 era pari a complessivi € 76.670,66 e che il tetto massimo di spesa, al netto delle voci escluse (pari a € 20.000,00, quale incentivo progettazione ex art. 93 del DLgs 163/2006 per eventuale liquidazione di compensi spettanti per attività ante DLgs 50/2016), ammonta pertanto ad € 56.670,66;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- b) il fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 01/04/1999 ammonta ad € 6.595,28;
- c) le risorse da destinarsi ai titolari di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato) nel medesimo anno 2016 ammontavano a complessivi € 52.550,00;
- d) l'ammontare complessivo delle voci di cui ai tre punti sopra elencati è pertanto pari ad € 115.815,94;
- e) nel 2016 vigeva una convenzione con il comune di Novellara (RE) per la gestione associata del servizio di segreteria, di cui quest'ultimo era ente capofila. La stessa convenzione veniva sciolta con decorrenza 04/05/2020. A tutt'oggi la sede di Luzzara è vacante;

Preso atto che, ai sensi del suddetto art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2023, il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 (pari a complessivi € 115.815,94), come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;

Preso atto inoltre che il fondo per l'anno 2022, costituito in via definitiva con propria determinazione n. 205 del 17/08/2022 ammontava a complessivi € 73.464,93 e che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme sopracitate;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, come segue:

DESCRIZIONE	2016	2022	2023
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	94.883,82		
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	16.819,62		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	6.897,14		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)			
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	1.001,25		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)			
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)			
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	1.718,75		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	16.036,40		
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)			
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010	67.842,86		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015	-		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	12.843,46		
TOTALE RISORSE STABILI - DAL 2018: IMPORTO UNICO CONSOLIDATO EX ART. 67, COMMA 1 DEL CCNL 2016-2018 DEL 21/05/2018	56.670,66	56.670,66	56.670,66
INCREMENTI STABILI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 2 DEL CCNL 2016-2018 E ART. 79, COMMA 1 E 1-BIS DEL CCNL 2019-2021	-	3.034,08	9.272,48
<i>Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett a) DAL 2019 al lordo del personale trasferito in UBR dal 01/01/2016</i>	-	2.912,00	2.912,00
<i>Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett a) DAL 2019 del personale trasferito in UBR dal 01/01/2016</i>	-	665,60	- 665,60
<i>Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett b)</i>	-	787,68	787,68
<i>Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett c) per cessati dal 2017 SOGGETTO A LIMITE ART.23, CO.2 DLGS. 75/2017</i>			
<i>Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett d)</i>			
<i>Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett e)</i>			
<i>Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett f)</i>			
<i>Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett g)</i>			
<i>Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett h)</i>			
<i>Incremento di cui all'art. 79, comma 1, lett b) CCNL 2019-2021 (€ 84,50 per i DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018</i>			2.197,00
<i>Incremento art. 67, comma 2) lett. c) CCNL 2016-2018 RIA SU CESSATI ANNO PRECEDENTE</i>			621,79
<i>Risorse per adeguamento del limite ex art. 33 del decreto-legge 34/2019 per aumento del personale in servizio nell'anno corrente rispetto al 31/12/2018 e art. 79, comma 1, lett. c) del CCNL 2019-2021</i>			-
<i>Differenziali PEO art.79, comma 1, lett. d) CCNL 2019-2021</i>			903,75
<i>Differenziale costo cat. B1-B3G e D1-D3G a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (01/04/2023) (art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021)</i>			2.515,86
Decurtazione del Fondo per incremento retribuzione di posizione/risultato P.O. - art.7, co.4, lett. u) e art.67, comma 7	-	1.250,00	- 1.250,00
TOTALE RISORSE STABILI	56.670,66	58.454,74	64.693,14
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) - ART.67, COMMA 3, LETT.A) CCNL 2016/18			
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) - ART.67, COMMA 3, LETT.C) CCNL 2016/18			



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)- ART.67, COMMA 3, LETT.C) CCNL 2016/18			
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) - ART 67, COMMA 5, LETT B)			
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)-ART. 67, COMMA 4 CCNL 2016/18 (QUOTA PARTE)		3.437,50	3.437,50
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)- ART.67, COMMA 3, LETT.F) CCNL 2016/18			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)- ART.67, COMMA 3, LETT C) CCNL 2016/18			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)- ART.67, COMMA 3, LETT.C) CCNL 2016/18			
IMPORTI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, LETT. D) CCNL 2018-2020 (RIA MENSILITA' RESIDUE) SU CESSATI ANNO PRECEDENTE			287,18
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE			
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	-	3.437,50	3.724,68

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) - ART.68, C.1 SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67, COMMI 1 E 2) CCNL 2016/18)			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)- ART.79, COMMA 2, LETT.D) CCNL 2019/21		4.072,69	4.738,06
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 45 DLGS 36/2023 - ART.67, COMMA 3, LETT.C) CCNL 2016/18	20.000,00	7.500,00	7.500,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)- ART.67, COMMA 3, LETT.C) CCNL 2016/18			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) - ART.67, COMMA 3, LETT.A) CCNL 2016/18			755,00
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)			
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) - ART.67, COMMA 3, LETT.B) CCNL 2016/18			
Incremento per economie su buoni pasto 2020 (art.1, comma 870 della L. 178/2020 e Circolare MEF n. 11 del 09/04/2021)			
Incremento di cui all'art. 79, comma 1, lett b) - CCNL 2019-2021 (€ 84,50 per i DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018). Quota una tantum 2021			2.197,00
Incremento di cui all'art. 79, comma 1, lett b) - CCNL 2019-2021 (€ 84,50 per i DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018). Quota una tantum 2022			2.197,00
Risorse ex art. 604 della Legge n. 234/2021 nella misura dello 0,22% del Monte salari 2018 da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL 2019-2021 (P.O.) - QUOTA 2023			878,06
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	20.000,00	11.572,69	18.265,12



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI	20.000,00	15.010,19	21.989,80
TOTALE	76.670,66	73.464,93	86.682,94

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE AL VINCOLO	56.670,66	58.858,16	59.767,13
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	52.550,00	50.362,50	50.362,50
FONDO LAVORO STRAORDINARIO (CAP. 1010801/8)	6.595,28	6.595,28	6.595,28
DECURTAZIONE FONDO PER ADEGUAMENTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART.23, CO.2 DLGS 75/2017	-	-	- 908,97
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE AL VINCOLO	115.815,94	115.815,94	115.815,94
FONDO RISORSE DECENTRATE	76.670,66	73.464,93	85.773,97

Considerato che il Comune di Luzzara:

- ☐ ha rispettato i vincoli in materia di saldi di finanza pubblica per l'anno 2022, come definiti dall'art. 1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018 e che, sulla base degli stanziamenti assestati per il corrente anno, è ragionevolmente presumibile che i medesimi siano rispettati anche per l'anno 2023;
- ☐ nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2011, come determinato ai sensi dell'art.1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006, e che gli stanziamenti assestati alla data odierna del bilancio 2023 sono rispettosi del suddetto limite di spesa;

Dato atto che:

- ☐ nel corso dell'anno 2022 si è verificata la cessazione di n. 1 dipendenti (sig.ra S.S.) con R.i.a.;
- ☐ resta confermata anche per l'anno 2023 l'integrazione delle somme stabili del fondo di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) C.C.D.I. sottoscritto in data 21/05/2018, per l'importo netto di € 2.246,40 data dalla differenza fra l'incremento lordo di cui all'art. 67, comma 2, lett a) - CCNL 2016-2018 di € 2.912,00 e quello relativo ai dipendenti in servizio presso l'Ente al 31/12/2015 e trasferiti presso l'Unione Bassa Reggiana a decorrere dal 01/01/2016 di € 665,60;
- ☐ resta confermata anche per l'anno 2023 l'integrazione delle somme stabili del fondo per l'importo di € 787,68 ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018, quale importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e che confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (01.04.2018);
- ☐ per effetto della copertura con incarico ex art. 110, comma 1 del Tuel a tempo parziale (27/36) del posto di responsabile del servizio 'Uso e assetto del territorio' a far data dal 13/12/2021 si è realizzato un risparmio di € 3.437,50 a valere sulle relative indennità di posizione e risultato, il cui stanziamento assestato complessivo a carico del comune di Luzzara si conferma anche per il 2023 in € 50.362,50, così come per l'anno 2022. Detta somma di € 3.347,50 è data dalla differenza fra l'ammontare complessivo del Fondo



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

indennità di posizione e risultato delle P.O. di € 53.800,00 ed il relativo ammontare per l'ammontare per l'anno 2023 di € 50.362,50;

Preso atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 23/08/2023 più sopra richiamata lo scrivente è stato autorizzato, in sede di costituzione del Fondo risorse decentrate 2023:

- a) ad inserire le voci variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022, per somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente (2022) di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999, pari ad € 4.738,06, così come accertate in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2022 con deliberazione consiliare n.19 del 19/04/2023 e confluite quali fondi vincolati nel risultato di esercizio 2023;
- b) ad integrare le "risorse variabili" del Fondo per l'anno 2023 per l'importo di € 3.437,50, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021, quale quota parte dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 di complessivi € 13.251,13;
- c) ad integrare le "risorse variabili" per l'anno 2023 per incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del d.lgs. 36/2023), per l'importo stimato di € 7.500,00 e per compensi Istat per l'importo stimato di € 755,00, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 2016-2018, ferma restando la facoltà di pervenire ad una sua integrazione con proprio successivo atto;

Preso atto infine che:

- le suddette somme di cui alle lettere a) e c) devono confluire nel fondo risorse decentrate per l'anno 2023, quali somme non soggette al tetto di spesa di cui al sopra richiamato art. 23, comma 2 del DLgs. 75/2017;
- le suddette somme di cui alla lettera b) devono confluire nel fondo risorse decentrate per l'anno 2023, quali somme soggette al tetto di spesa di cui al sopra richiamato art. 23, comma 2 del DLgs. 75/2017;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2023, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e del documento unico di programmazione – D.U.P. 2023-2025.";
- Giunta Comunale n. 10 del 22.02.2023, avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023 e triennale 2023-2025".

Preso atto che nella suddetta deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22.02.2023 e successive variazioni, trovano idoneo stanziamento le risorse per la contrattazione decentrata, ed i relativi oneri accessori a carico dell'Ente (contributi e irap), all'interno della Missione 1 – Programma 11 del medesimo;

Verificato che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Preso atto che il CCNL 2019-2021, all'art. 79, comma 6, ribadisce detto orientamento, prevedendo che "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3 [del medesimo articolo 79], nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 85.773,97, di cui € 21.702,62 di parte variabile, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2023”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Preso atto che il revisore unico dei conti ha espresso parere favorevole sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, oggetto del presente atto, con verbale n.20 del 25/08/2023, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni tali da giustificare la revisione del fondo come determinato con il presente atto;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);
- lo Statuto del Comune di Luzzara;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 26/10/2015, come modificato con deliberazione consiliare n. 56 del 28/11/2016;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **Di costituire**, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 relativo al personale del comparto funzioni locali, sottoscritto il 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, nell'importo di complessivi € 85.773,97, di cui € 21.702,62 di parte variabile, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nonché degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale allo scrivente responsabile di servizio con proprio atto n. 88 del 23/08/2023 più sopra richiamato, così come emerge dal prospetto riportato nella premessa del presente atto;
3. **Di dare atto** inoltre che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023 avviene in via provvisoria, e potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. **Di attestare** che le somme relative al Fondo per l'anno 2023, ed i relativi oneri accessori a carico dell'Ente (contributi e irap), trovano idonea copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, anno 2023 afferenti la spesa del personale.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

5. **Di dare atto** che, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs n. 126/2014, gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023-2025, anno 2023, con eventuale imputazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 all'esercizio finanziario 2024, qualora l'obbligazione giuridica passiva diventi esigibile in tale esercizio;
6. **Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione del relativo Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva dell'intesa economica per l'anno 2023 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e per l'attivazione del FPV;
7. **Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL del 16/11/2022;
8. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente ☐ Personale ☐ Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. **Di dare atto** che la disciplina normativa e le modalità di erogazione del salario accessorio sono definite per i dipendenti del Comune di Luzzara nel vigente C.C.D.I. sottoscritto in data 20/12/2018 valido per il periodo 2018-2020, la cui vigenza è confermata anche per il corrente anno 2022, non essendo intervenuta alcuna disdetta da una delle parti ai sensi dell'art. 5 del medesimo;
10. **Di dare atto** altresì che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio, dott. Marco Terzi;
11. **Di dichiarare**, ai sensi della Sezione 2.3 (Rischi corruttivi e trasparenza) del vigente PIAO, di avere verificato che lo scrivente Responsabile e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
12. **Di adottare** gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
13. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio segreteria e all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE
TERZI MARCO / InfoCamere S.C.p.A.